

Penale Sent. Sez. 6 Num. 93 Anno 2018

Presidente: CONTI GIOVANNI

Relatore: CALVANESE ERSILIA

Data Udienza: 14/12/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto

Lubrano Raffaele, nato a Villaricca il 07/02/1980

avverso la ordinanza del 08/05/2017 del Tribunale di Napoli

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;

udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Raffaele Lubrano ricorre avverso la ordinanza, indicata in epigrafe, del Tribunale di Napoli, che, in sede di riesame, confermava il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere, in quanto gravemente indiziato della partecipazione all'associazione camorristica "clan Orlando" (art. 416-bis cod. pen.).



Nel ricorso si deducono i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'utilizzazione di una captazione; vizio di motivazione in relazione alla gravità indiziaria in ordine al ruolo del ricorrente.

Con atto depositato l'11 dicembre 2017, sottoscritto personalmente e recante autentica di sottoscrizione del difensore, il ricorrente ha manifestato la volontà di rinunciare all'impugnazione.

Va altresì rilevato che il Tribunale di Napoli ha fatto pervenire in cancelleria il primo dicembre 2017 la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del suddetto Tribunale, emessa il 10 novembre 2017, con la quale il ricorrente è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per il reato oggetto della contestazione cautelare.

Poiché tutti i rilievi avanzati dal ricorrente sono concernenti la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ormai assorbita dalla intervenuta sentenza di condanna in primo grado per il reato posto a base del titolo coercitivo (tra tante, Sez. 6, n. 41104 del 19/06/2008, Scozia, Rv. 241483), il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura una ipotesi di soccombenza e pertanto, alla dichiarazione di inammissibilità, non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225).

La Cancelleria provvederà alle comunicazioni di rito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.,

Così deciso il 14/12/2017.